



DOTT. NARCISO MORTANDELLO

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

Consulente tecnico del Tribunale di Venezia

Consulenza economica, amministrativa,
tributaria e societaria

Consulenza del lavoro

DOTT. TIBERIO RAVAROTTO

Dottore commercialista

Revisore Contabile

DOTT. PAOLO BORTOLETTO

Dottore Commercialista

Revisore contabile

DOTT. DIEGO SCATTOLIN

Dottore Commercialista

Revisore contabile

DOTT. ALBERTO BORTOLETTO

Consulente del lavoro

Consulente tecnico del Tribunale di Padova

DOTT.SSA ELISA MORTANDELLO

Consulente aziendale

Laureata in International Management

STUDIO
MORTANDELLO NARCISO

Via Mincana, 21 35020 Due Carrare (PD)

C.F. MRT NCS 59E14F529L

P.IVA 02335590275

tel. +39 049 9115333

tel. +39 049 9115521

fax +39 049 9100814

e-mail studio@mortandello.it

pec studiormortandello@odcecvenezia.legalmail.it

www.mortandello.it

Ai Signori clienti dello Studio

Loro sedi

Oggetto: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO

Dal 12 ottobre 2017, a norma dell'articolo 18, D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro sarà obbligato a comunicare all'Inail, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comporteranno l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, tramite i servizi telematici dell'Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

L'obbligo sarebbe dovuto decorrere dal 12 aprile scorso, in base al D.M. 183/2016 (adozione del regolamento interministeriale sul sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Sinp), **ma il decreto Milleproroghe ha poi differito il termine al 12 ottobre 2017.**

Non risultano al momento specifiche istruzioni Inail in merito, tuttavia si segnala che sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo: per l'omissione o il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di 548 a un massimo di 1.972,80 euro, aumentati a 1.096 e 4.932 euro se l'infrazione riguarda un evento di durata superiore a 3 giorni. **In mancanza di ulteriori indicazioni fornite dall'Inail**, si ritengono applicabili le istruzioni operative fornite con Circolare del 13 luglio 2013, in cui l'Istituto invitava le aziende ad **utilizzare lo stesso modulo telematico in uso per la denuncia ai fini assicurativi**. L'unica differenza nella compilazione del modulo dovrebbe essere data dal fatto che nella comunicazione ai soli fini statistici, il datore non è obbligato a compilare i dati retributivi che servono per il corretto calcolo dell'indennità. **Noi consigliamo comunque di indicarla, nel caso l'infortunio venisse prorogato (sfiorando così i tre giorni).**

Si precisa che dette istruzioni **sono importanti sia per le aziende che si avvalgono del nostro studio per la denuncia di infortunio (consapevoli, quindi, che da OGGI devono essere tempestive nell' inoltrarci anche i certificati di infortuni di un solo giorno)**, sia a quelle che effettuano la denuncia di infortunio autonomamente, per ovvie ragioni.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Vigonza, 12 ottobre 2017

Studio Mortandello
Dott. Alberto Bortoletto